

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN”- TERAMO

PROTOCOLLO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. PROCEDURE DA SEGUIRE PRIMA DEL SOGGIORNO ALL'ESTERO.....	4
3. PROCEDURE DA SEGUIRE DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO.....	7
4. PROCEDURE DA SEGUIRE AL RIENTRO DELLO STUDENTE DAL SOGGIORNO ALL'ESTERO.....	8
5. VALUTAZIONE RELATIVA AGLI STUDENTI IN MOBILITÀ STUDENTESCA.....	10
5.1. IL COLLOQUIO INTEGRATIVO.....	10
5.2. LA VALUTAZIONE.....	10
5.3. L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.....	11
6. MOBILITÀ STUDENTESCA E PCTO	12
7. ALLEGATI	13

1. PREMESSA

Vista la normativa di riferimento:

- Nota MIUR 10 Aprile 2013 (sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006).
- Raccomandazione (CE) n. 2006/961, CARTA EUROPEA DI QUALITA' PER LA MOBILITA'.
- Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017 - Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro.
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011.
- D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.¹

Il Liceo Scientifico “Albert Einstein” riconosce il valore della mobilità studentesca individuale quale esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente e per l’acquisizione di competenze interculturali coerenti con le Competenze Chiave di Cittadinanza stabilite dall’UE.

Secondo quanto ribadito, a livello ordinamentale, dalla sopra citata Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Prot. 843/13), le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate in funzione del proficuo proseguimento del percorso formativo degli studenti, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali.

Le scuole sono chiamate a favorire e facilitare tali percorsi di mobilità studentesca e, al contempo, ad informare le famiglie e gli studenti del loro alto valore formativo e delle responsabilità che esse richiedono: imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale, utilizzando “le mappe” di una cultura altra, esige un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.

Partecipare a queste esperienze significa mettere alla prova le proprie risorse cognitive, affettive e relazionali, riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti, contribuendo a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.

¹ Per una sintesi di tale normativa, vedasi allegati a p.13.

Il periodo di studio all'estero si pone, dunque, come occasione unica ed utile alla maturazione dello studente, consentendogli

- di potenziare la propria capacità di relativizzare le culture, con conseguente miglioramento dello sviluppo e gestione di positive relazioni interpersonali,
- di avere fiducia nelle proprie potenzialità, compiendo scelte in maniera autonoma e responsabile e sviluppando spirito d'iniziativa,
- di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita, nonché pensiero critico e creativo.

Per tutto quanto sopra premesso, risultano fondamentali, al fine di favorire tali esperienze di mobilità studentesca, sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti, sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze.

Si è, dunque, ritenuto indispensabile formalizzare un protocollo che definisca le procedure, i criteri di valutazione e i doveri cui sono soggetti gli studenti, le loro famiglie e l'Istituto, prima, durante e dopo il soggiorno studio all'estero.

2. PROCEDURE DA SEGUIRE PRIMA DEL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Come evidenziato dalla Nota MIUR 843/13 “appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli studenti frequentanti l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato”. Per tutti gli altri studenti, risultano valide le seguenti procedure.

PRIMA DELLA PARTENZA:

Lo studente intenzionato a trascorrere un periodo all’estero:

- 1) Entro il mese di aprile dell’anno scolastico precedente al periodo da trascorrere all’estero (o con un anticipo di 2 mesi nel caso di mobilità trimestrale o semestrale), informa il Coordinatore di Classe e il Dirigente Scolastico.
- 2) In seguito a parere espresso dal Consiglio di Classe, consegna in Segreteria la documentazione relativa alla scuola estera che frequenterà.
- 3) Chiede al Coordinatore di classe il nome del docente tutor e gli comunica la destinazione e il nome della scuola che frequenterà con relativi contatti (sito Internet, indirizzo mail, nominativo del tutor della scuola estera).
- 4) Prende accordi con il docente tutor per stabilire le modalità di comunicazione durante il periodo di permanenza all’estero.
- 5) Stipula il Contratto formativo, sottoscritto anche dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico (allegato 1).
- 6) Firma il Piano di apprendimento predisposto dal Consiglio di Classe, prende atto delle modalità di riammissione nell’Istituto al rientro dall’esperienza estera e concorda le attività utili ad agevolare il reinserimento nella classe, in particolare per le discipline non presenti nel piano di studi della scuola estera (allegato 2).

Il Consiglio di Classe:

- 1) Su richiesta del Coordinatore, il Consiglio di classe, esprime e verbalizza un parere, non vincolante per le famiglie, sull’opportunità o meno di tale esperienza, sulla base delle competenze possedute dalla/o studentessa/studente e sulla possibilità di un positivo reinserimento all’interno della classe al rientro. Il parere espresso è comunicato dal Coordinatore allo studente e alla famiglia.

- 2) Il docente di lingua straniera della classe assiste lo studente nella compilazione di eventuali moduli in inglese richiesti dall'organizzazione, una copia dei quali sarà consegnata per archiviazione in Segreteria.
- 3) Il Consiglio di classe indica, dandone comunicazione alla famiglia dello studente, il nome di un docente – tutor a cui lo studente e i genitori faranno riferimento.
- 4) Predispone il Piano di apprendimento (allegato 2) di cui sopra, contenente: i contenuti fondamentali delle singole discipline necessari per affrontare proficuamente la classe successiva, da studiare compatibilmente con i programmi offerti dalla scuola ospitante, le conoscenze indispensabili per affrontare l'anno successivo, le competenze da acquisire, le modalità di riammissione all'Istituto.
- 5) Comunica i contenuti del Piano di apprendimento allo studente e gliene consegna una copia.
- 6) Predispone il Contratto formativo o *Learning Agreement* (allegato 1) nel quale saranno evidenziate le responsabilità dello studente, della famiglia e della scuola in relazione alle esperienze di mobilità studentesca individuale, nonché le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante), gli obiettivi specifici da conseguire (cfr. Piano di apprendimento), eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.
- 7) Sottoscrive, insieme alla famiglia e al Dirigente scolastico, tale Contratto formativo.

. Il Dirigente scolastico:

- 1) Nomina il docente tutor;
- 2) sottoscrive il Contratto formativo.

3. PROCEDURE DA SEGUIRE DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO.

DURANTE LA PERMANENZA ALL'ESTERO:

Lo studente:

- 1) Garantisce la propria frequenza scolastica.
- 2) Comunica al tutor della scuola estera l'indirizzo e-mail necessario per attivare i contatti con la scuola italiana.
- 3) Mantiene via e-mail il contatto con il tutor, comunicando le discipline effettivamente frequentate nella scuola all'estero, gli argomenti svolti, le modalità di verifica e gli esiti delle stesse e qualsiasi altra notizia, anche tramite invio di documentazione, che possa essere utile per il Consiglio di Classe.
- 4) Compatibilmente con i programmi offerti dalla scuola ospitante, cura la preparazione delle discipline e/o dei contenuti non affrontati all'estero e presenti nel Piano di apprendimento.

Il docente tutor:

- 1) Mantiene i rapporti con lo studente inviando, qualora necessario, materiali e informazioni relative allo sviluppo delle lezioni e della progettazione disciplinare della scuola italiana.
- 2) Tiene i rapporti con il Tutor estero e/o con l'Istituto scolastico estero.
- 3) Mantiene informato il Consiglio di classe sull'andamento dell'esperienza all'estero dello studente.
- 4) Raccoglie e controlla tutti i materiali inviati dalla/o studentessa/studente da presentare al Consiglio di classe e che costituiranno un dossier/portfolio dell'esperienza all'estero.

Il Consiglio di Classe:

- 1) Prende visione della documentazione fornita dallo/a studente/studentessa e contenuta nel suo dossier, ai fini della valutazione finale.
- 2) Individua le discipline sulle quali lo studente dovrà svolgere un percorso di recupero degli apprendimenti, per poter affrontare positivamente il successivo anno scolastico, definendo e programmando le modalità per il recupero dei contenuti fondamentali delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio.

- 3) Organizza le modalità di valutazione ai fini dell'attribuzione del credito, per gli studenti che hanno frequentato all'estero il secondo semestre o l'intero anno scolastico.

4. PROCEDURE DA SEGUIRE AL RIENTRO DELLO STUDENTE DAL SOGGIORNO ALL'ESTERO

DOPO IL SOGGIORNO ALL'ESTERO DI DURATA ANNUALE:

Lo studente:

- 1) A completamento del suo dossier, consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all'estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola.
- 2) **Sostiene**, se stabilito dal Consiglio di classe, il **colloquio integrativo** per la riammissione alla classe (di norma entro il mese di settembre).
- 3) Se le verifiche di settembre hanno avuto esito negativo, **recupera**, nella sessione di verifica concordata con il consiglio di classe (di norma nel mese di dicembre), le eventuali carenze formative assegnate a seguito del colloquio integrativo sulle materie individuate per la riammissione alla classe (in questa seconda sessione possono essere recuperate anche le carenze formative eventualmente assegnate nelle classi precedenti).

Il Consiglio di Classe (di norma prima della data di inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 30 settembre):

- 1) Verifica, prima possibile, gli elementi raccolti dal docente tutor e la documentazione contenuta nel dossier.
- 2) Sulla base delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera, stabilisce se sia necessario un colloquio integrativo, che è solo orale (sono escluse prove scritte) e può interessare al massimo quattro discipline.
- 3) Sottopone lo studente all'eventuale colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale.
- 4) Assegna eventuali carenze formative e indica opportuni interventi didattici di integrazione a completamento della preparazione necessaria al prosieguo degli studi. Lo studente è tenuto alla frequenza delle predette iniziative. Deve in ogni modo essere garantito, nel caso di rientro nell'anno conclusivo del percorso scolastico, un periodo di tempo adeguato per l'allineamento nelle diverse discipline.

- 5) Attribuisce il credito scolastico relativo all'anno trascorso all'estero.
- 6) Riconosce le ore di PCTO in relazione all'esperienza all'estero e ad eventuali altre esperienze maturate nel periodo di mobilità.

DOPO IL SOGGIORNO ALL'ESTERO DI DURATA TRIMESTRALE O SEMESTRALE:

Lo studente:

- 1) A completamento del suo dossier, consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all'estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola.
- 2) Viene sottoposto a verifica di recupero del curriculum non svolto all'estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante l'attività didattica curricolare.

Il Consiglio di classe:

- 1) Verifica, prima possibile, gli elementi raccolti dal docente tutor e la documentazione contenuta nel dossier.
- 2) Sottopone lo studente a verifica di recupero del curriculum non svolto all'estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante l'attività didattica curricolare.
- 3) Se il reinserimento avviene nel mese di gennaio o a ridosso delle vacanze natalizie, lo studente sarà valutato secondo quanto specificato nei punti sopra indicati, e sarà scrutinato insieme al resto della classe. Nel caso in cui il docente, per vari e comprovati motivi, non sia riuscito a definire una valutazione congrua, metterà per la sua disciplina la sigla NC. Lo studente sarà valutato entro la fine di febbraio.
- 4) Per gli studenti che partiranno nel mese di aprile, è previsto il regolare scrutinio a giugno in base a un numero congruo di prove che i docenti avranno cura di svolgere prima della partenza.

5. VALUTAZIONE RELATIVA AGLI STUDENTI IN MOBILITÀ STUDENTESCA

5.1 IL COLLOQUIO INTEGRATIVO

Per lo studente che abbia frequentato un anno scolastico all'estero il Consiglio di Classe stabilisce se sia necessario un colloquio integrativo:

- 1) Tale colloquio è solo orale in quanto sono escluse prove scritte ed è relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo anno scolastico ed ai fini dell'attribuzione del credito.
- 4) Le materie da accertare sono al massimo quattro, tenuto conto anche delle discipline frequentate all'estero e considerato che devono essere valorizzate le competenze acquisite dallo studente e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari. L'accertamento è da intendersi non basato sull'intero programma dell'anno scolastico svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico stabiliti dai Dipartimenti disciplinari, come anche previsto dal Piano di Apprendimento.
- 2) I colloqui si svolgeranno in una sola giornata alla presenza di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di classe.
- 3) Qualora lo studente abbia svolto l'anno di studio all'estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.
- 4) Dal momento che risulta difficile stabilire criteri validi per tutti gli indirizzi scolastici e sistemi scolastici esteri, sarà il Consiglio di classe a valutare con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità.

5.2 LA VALUTAZIONE

La Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V, si riferisce alla valutazione degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano effettuato soggiorni di studio all'estero. Tale Nota, richiamando la C.M. n. 181 del 17.7.1997, evidenzia che tali esperienze per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico "sono valide per la riammissione nella

scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”.

La nota MIUR del 10 aprile 2013, in tal proposito, fa riferimento ad una “valutazione globale” dello studente che ha frequentato un anno scolastico all'estero.

In linea con la suddetta normativa, non è dunque richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all'anno all'estero, ma il Consiglio di classe perviene alla valutazione globale finale dello studente considerando gli esiti delle seguenti valutazioni:

- 1) **valutazione espressa dall'Istituto estero:** attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l'Istituto estero;
- 2) **valutazione espressa dai docenti** che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal Consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. Qualora l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;
- 3) **valutazione dell'intera esperienza:** come esplicitato nella sopra citata nota: “oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero”.

Nella valutazione finale dello studente, dunque, il Consiglio di Classe è invitato a tenere in considerazione che la frequenza dell'anno all'estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali.

5.3. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di classe individua la **banda di oscillazione** del credito scolastico sulla base del voto finale attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l'esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.

6. MOBILITÀ STUDENTESCA E PCTO

In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 35 della L. 107/2015 ed in linea con il punto 7 dei “chiarimenti interpretativi” della Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017, è riconosciuta, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), la valenza formativa dei progetti di mobilità internazionale, sulla base del fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa “sviluppare competenze di tipo trasversale (...) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.

La sopra citata Nota Ministeriale, inoltre, evidenzia che il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Per tali ragioni, pare utile stabilire un monte ore che venga riconosciuto come valevole per le esperienze di PCTO, per lo studente coinvolto, durante l’anno scolastico, in un’esperienza di studio all’estero superiore ai 90 giorni.

Il Consiglio di classe potrà, dunque, riconoscere:

- in relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all’estero: fino a massimo 60 ore;
- relativamente a certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a massimo 40 ore.

Inoltre, se durante il suddetto periodo all’estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione italiana) le quote massime previste possono essere superate.

Resta salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di PCTO ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite, al rientro dello studente in Italia.

7. ALLEGATI

7.1.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-**Nota MIUR 10 Aprile 2013** Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale. La nota è volta a facilitare le scuole nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto. Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006.

- **Raccomandazione (CE) n. 2006/961 CARTA EUROPEA DI QUALITA' PER LA MOBILITA'**: Sottolinea che “andrebbe redatto un piano di apprendimento, tenendo conto della preparazione linguistica, concordato tra le organizzazioni, d'invio e di accoglienza, e i partecipanti. Il piano dovrebbe indicare gli obiettivi e i risultati attesi dall'apprendimento, così come le modalità per conseguirli ed attuarli. Ogni significativa modifica del piano di apprendimento dovrebbe essere concordata tra tutte le parti. Nell'elaborazione del piano di apprendimento, si dovrebbe tener conto delle questioni relative alla reintegrazione nel paese di origine e alla valutazione”. Sottolinea che “andrebbe rilasciato un documento adeguato affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria partecipazione attiva e i risultati dell'apprendimento. In tale contesto, dovrebbe essere promosso l'uso dell'«Europass»”.

- **Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017 - Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro**. Stabilisce che “l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero.”

- **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V**: concerne la valutazione dello studente. “Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa”.

- **D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013**: Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati

a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.